



Associazione "Progetto GAIA" – OdV
(Iscrizione Albo Regionale OdV: PD0168)

Via IV Novembre, 72
35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
tel. 0429-670336 email: progaia@libero.it C.F. 91019870285

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Oggi 28 Giugno 2019 presso la sede sociale di via IV Novembre, 72 in Ospedaletto Euganeo si tiene, in prima convocazione, l'assemblea generale dei soci dell'Associazione.

La riunione ha inizio alle ore 21.00, presiede il Presidente in carica; viene nominato Segretario il Signor Battaglia Roberto.

Essendo presenti tutti e 9 (nove) soci regolarmente iscritti (Battaglia, Casumaro, Chiarello, Danuso, Marcuzzo, Montecchio, Palatini, Rossi, Seno) e n° 0 (zero) soci rappresentati per delega, il Presidente dell'Assemblea dichiara validamente costituita la riunione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 dello Statuto (presenza minima di almeno 3 / 4 degli associati).

O.d.G.:

1. modifiche dello Statuto sociale.

Dibattito

Il Presidente ricorda che, essendo un'Assemblea Straordinaria, convocata per la modifica dello Statuto non è previsto l'inserimento di ulteriori punti all'OdG, quindi dichiara aperta l'Assemblea.

Il Presidente ricorda che le modifiche Statutarie si sono rese necessarie per l'adeguamento al D. Lgs. 117/17 (riforma del terzo settore), che esse sono obbligatorie per poter essere iscritti al Registro Unico Nazionale degli ETS (Enti del Terzo Settore) e che andranno inviate all'Ufficio Regionale preposto entro e non oltre il 02/08/2019, pena la decadenza.

La bozza in discussione è in linea con la proposta di modifiche elaborate dal CSV (Centro Servizi Volontariato) provinciale di Padova e che le principali innovazioni del D. Lgs. 117 sono state illustrate dallo stesso CSV in un incontro organizzato ad Abano T. il giorno 16/02/2019 e al quale hanno partecipato soci in rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente passa quindi alla lettura del nuovo Statuto, soffermandosi sulle modifiche introdotte rispetto allo Statuto precedente e chiedendo di volta in volta il parere dei soci.

Essendo quasi tutte modifiche obbligatorie i soci concordano l'approvazione del nuovo testo.

Il Presidente mette ai voti il nuovo testo: esprimono parere favorevole tutti e 9 (nove) i soci presenti, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Presidente, visto l'esito della votazione e che essa ha ottenuto i voti minimi (maggioranza dei voti) richiesti dall'art. 13, comma 1 dello Statuto in vigore, dichiara approvato il nuovo Statuto sociale.

Non essendoci altro di cui discutere, la riunione viene chiusa alle ore 22.45 previa lettura del presente verbale.

DELIBERA N° 1

L'Assemblea Generale dei soci della OdV *Progetto GAIA* delibera l'approvazione del nuovo Statuto sociale.

Allegati:

- copia del nuovo Statuto sociale.

Ospedaletto Euganeo, 28/06/2019

il Segretario

(Roberto Battaglia)

la Presidente

(Anna Seno)

REGISTRATO n° 25



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ESTE

REG. A ESTE IL 29 LUG. 2019 N. 1206 SERIE 3

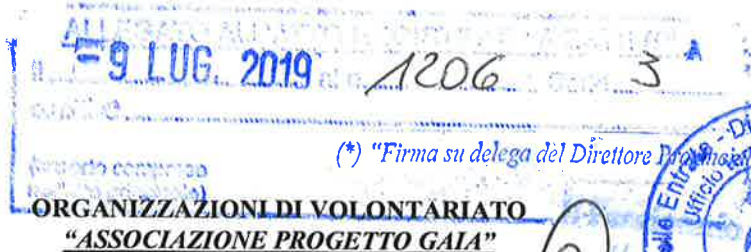
ESSENTE

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saracco"

Il Funzionario addetto

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saracco"





ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE PROGETTO GAIA"

STATUTO



ART. 1) Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Progetto GAIA - OdV", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L'acronimo OdV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Organizzazione ha sede legale in via IV Novembre, 72 nel Comune di Ospedaletto Euganeo (PD).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2) Statuto

1. L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3) Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4) Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5) Finalità e attività

1. L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare tutela e protegge l'ambiente.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:
 - educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5, comma 1, lettera "d" del D.Lgs. 117/17);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali (art. 5, comma 1, lettera "e" del D.Lgs. 117/17);
 - organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lettera "i" del D.Lgs. 117/17).
3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
 - tutela dell'ambiente mediante azioni dirette finalizzate, sia al ripristino delle condizioni microstazionali, funzionali alla conservazione ed incremento della biodiversità (ovvero realizzando piccoli interventi quali: posa in opera di cassette nido per agevolare la nidificazione di varie specie avifaunistiche e/o realizzazione di rifugi per la pedofauna, messa a dimora di specie botaniche utili all'alimentazione di soccorso delle specie faunistiche, ecc), sia al ripristino delle condizioni di decoro (ovvero operando interventi di pulizia dei rifiuti) delle aree a valenza naturalistica;
 - realizzazione di ogni possibile concreto e diretto intervento, anche in collaborazione e/o coadiuvazione di Enti Locali, Associazioni e privati, utile alla salvaguardia delle aree a valenza naturalistica, alla loro valorizzazione ecosistemica, mediante la consulenza per la corretta gestione di tali ambienti, e al controllo e prevenzione di atti che vi nuocciano;
 - attività divulgativo-informativa sui temi dell'ambiente, rivolta al mondo della scuola, anche mediante la formazione dei docenti scolastici, e rivolta alla pubblica opinione più in generale, finalizzata a rendere tali soggetti consapevoli in merito al rispetto delle condizioni di naturalità degli ecosistemi e in merito al corretto uso delle risorse (alimentazione, risparmio energetico, riduzione dei fattori di inquinamento in genere, ecc.);



- attività di ricerca scientifica, censimenti floro-faunistici e statistiche sulle aree naturalistiche, al fine di promuoverne la sensibilizzazione nei confronti della pubblica opinione, la valorizzazione delle peculiarità naturalistiche e la tutela della biodiversità;
 - promozione della cultura della tutela e della salvaguardia della biodiversità degli agroecosistemi, mediante la promozione di tecniche di coltivazione biologiche;
 - promozione della salvaguardia dei genotipi autoctoni degli agroecosistemi locali, mediante la tutela degli antichi cultivar.
4. Per l'attività di interesse generale prestata. l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 5. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
 6. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6) Ammissione

1. Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
L'aspirante associato può, entro i successivi 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso ed il pagamento della quota annuale.
5. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7) Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sull'attività dell'Organizzazione e di controllare l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
3. Hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8) Volontariato e attività di volontario

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9) Perdita di qualifica di associato

1. La qualifica di socio si perde per morte, recesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa annuale.



2. L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10) Gli organi sociali

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di Controllo;
 - Organo di Revisione.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11) L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati all'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un solo associato.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo email, spedita al recapito risultante dal Libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
5. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12) Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13) Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



ART. 14) Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15) Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per tre mandati.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
6. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.
7. Il Presidente dell'Organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 16) Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17) Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/17.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18) Organo di revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19) Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20) Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altro tipo di entrata ammessa del D.Lgs. 117/17.

ART. 21) I beni

1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede sociale dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22) Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/17, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23) Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24) Bilancio sociale

1. È redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 25) Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del D.Lgs. 117/17 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 26) Personale retribuito

1. L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/17.
2. I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 27) Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

ART. 28) Responsabilità dell'Organizzazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.



ART. 29) Assicurazione dell'Organizzazione

1. L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 29) Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, così come stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

ART. 30) Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. L. H.' with a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amato' with a long horizontal stroke extending to the right.